

INNOVAZIONI ED ANTENNE SATELLITARI

La legge del 31 luglio 1997 n.249, all'art. 3., comma 13 stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 1998 gli immobili composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive che possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire alle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Successivamente il comma 13 dell'art.2-bis della legge 66 del 20 marzo 2001(disposizioni urgenti per il differimento di termini, in materia di trasmissioni radiotelevisive e analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi) introduce una maggioranza speciale per l'approvazione della delibera relativa agli impianti satellitari. E' importante sottolineare che per favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellitare, le opere di installazione di nuovi impianti sono state definite innovazioni necessarie ai sensi dell'art.1120 comma 1 c.c.

Viene pertanto stabilito che per le delibere di approvazione dell'installazione di un'antenna satellitare le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dell'art. 1120 comma 2 dello stesso codice,cioè con un numero che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. La legge di riforma conferma che si tratta di innovazioni necessarie, pertanto, nel caso di nuova installazione in un condominio,anche i dissenzienti dovranno contribuire, in quanto l'opera costituisce innovazione necessaria e non può essere qualificata voluttuaria, né soggetta al regime di esonero da contributo previsto dall'art. 1121 c.c. in favore dei condomini che non intendano trarne vantaggio.